



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€	80,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	10,47
Totale spese	€	106,47

Il Funzionario Responsabile del Servizio
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese Presidente

dott. Gioacchino Alessandro Consigliere

dott. Francesco Antonino Cancilla Consigliere – rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 284/2024

nel giudizio di conto, iscritto al n. **69400** del registro di segreteria, promosso

con relazione n. 1554 del 2023, depositata il giorno 1 dicembre 2023,

relativamente al conto giudiziale n. **49900**, depositato presso la Segreteria di

questa Sezione in data 27 febbraio 2019 e reso da **BERNAVA Leopoldo**

(C.F: BRNLLD56H05F158D), n.q. di agente contabile interno dell'Università

degli Studi di Messina, con riferimento alla gestione del fondo economale del

Dipartimento Unico dell'Università di Messina per il 2018.

con l'intervento della

Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti

per la Regione siciliana

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 17 luglio 2024, il relatore, cons. Francesco

Antonino Cancilla e il Pubblico Ministero, interveniente necessario, nella

persona della dott.ssa Simonetta Ingrosso;

FATTO

I)- Con la relazione n. 1554 del 2023 il Magistrato relatore ha chiesto, previa iscrizione del conto a ruolo d'udienza, la condanna di Bernava Leopoldo, quale economo agente contabile, a rifondere all'Università degli Studi di Messina la somma di € 959,15 oltre interessi legali con riferimento alla gestione del fondo economale del Dipartimento Unico dell'Università di Messina per l'esercizio 2018.

Il Magistrato relatore ha preliminarmente evidenziato che nell'Università di Messina la previsione del fondo economale si rinviene all'art. 33 del D.R. n. 2437 del 22 settembre 2014, *Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza*. Tale norma prevede che l'economo sia dotato di un fondo cassa per il pagamento di piccole spese idoneamente documentate, che viene assegnato e reso disponibile per la gestione all'inizio di ciascun esercizio. Le modalità di utilizzo del fondo economale sono specificamente disciplinate dal Regolamento di Ateneo per la gestione del fondo economale adottato con D.R. n. 215 del 29 gennaio 2016

Tanto premesso, dopo avere dettagliatamente descritto l'attività istruttoria, il Magistrato relatore ha contestato le seguenti spese:

a)- spese n. 21,37,70,98,124,154,168,205,233,254,282,300 del Registro Fondo Economale- "*spese per acquisto bottiglie di acqua*". Tali spese periodiche sono state effettuate nel corso del 2018 dal Bernava per l'acquisto di confezioni di acqua di diverso formato (1,5 lt e 0,5). Ad avviso del Magistrato relatore, tali spese, il cui ammontare complessivo è pari ad € 790, sarebbero irregolari, poiché nessuna è riconducibile alle previsioni del Regolamento di Ateneo per la gestione del fondo economale adottato con D.R. n. 215 del 29 gennaio 2016; non risulta altresì documentata alcuna esigenza

istituzionale di opportunità, convenienza, urgenza ed indifferibilità, come

previsto in termini residuali dalla lettera h) dell'art. 4 del regolamento

economale vigente all'epoca dei fatti;

b)- spesa n. 65 del 15/03/2018 del Registro Fondo economale pari ad € 71,18

- pagamento verbale di contestazione di violazione alle norme del Codice della

strada prot.n. 19509 del 08/03/2018 - (Verbale n. Z191190/2017). Al riguardo,

il Magistrato relatore ha evidenziato che la spesa è irregolare, poiché non può

rientrare in nessuna delle voci di spesa previste dalla fonte regolamentare.

Viene poi richiamata la giurisprudenza che ha escluso l'utilizzo legittimo del

fondo economale per il pagamento di sanzioni;

c)- spesa n.323 del 18/12/2018 del Registro Fondo economale pari ad € 97,97

per "*acquisto materiale consumo-organizzazione auguri natalizi da parte del*

Magnifico Rettore". Il Magistrato relatore osserva che la spesa contestata,

classificata come "spesa di rappresentanza" nella nota allegata alla richiesta

di rimborso sottoscritta dal Responsabile della Segreteria Generale, non

rientra in nessuna delle tipologie di cui alle citate disposizioni regolamentari.

Dopo avere richiamato giurisprudenza della Corte, il Magistrato ha osservato

che deve escludersi che le spese in esame, sostenute per svolgere un momento

di convivialità in occasione delle festività natalizie, possano rivestire qualifica

di spese di rappresentanza, non essendo funzionali all'accrescimento

dell'immagine dell'Università all'esterno o del prestigio della medesima

amministrazione

Ciò premesso, il Magistrato relatore ha chiesto di pronunciare l'irregolarità

della gestione contabile e la condanna di Bernava Leopoldo a rifondere

all'Università degli Studi di Messina la complessiva somma di € 1.025,09

(euro milleventicinque/09) pari al capitale di € 959,15 oltre agli interessi calcolati in € 65,94.

II)- Malgrado la rituale notificazione della relazione e del decreto di fissazione di udienza, l'agente contabile non ha presentato memoria difensiva e non è comparso all'udienza di discussione.

III)- Il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni, con le quali aderisce integralmente alla prospettazione e alle richieste del Magistrato relatore.

IV)- All'udienza del 17 luglio 2024 non è comparso l'agente contabile, mentre il Pubblico Ministero ha aderito integralmente alle conclusioni della relazione n. 1554 del 2023 Magistrato istruttore. La causa è stata quindi posta in decisione.

DIRITTO

I)- Oggetto del presente giudizio è la gestione del fondo economale del Dipartimento Unico dell'Università degli Studi di Messina per l'esercizio 2018 da parte dell'agente contabile interno, sig. Bernava Leopoldo, rispetto alla quale il giudice designato istruttore ha chiesto di accertare l'irregolarità di alcune spese economali per un importo complessivo di 959,15 e, quindi, di dichiararne la responsabilità contabile.

II)- In via pregiudiziale va dato atto della corretta instaurazione del contraddittorio con l'Agente contabile al quale è stata notificata ritualmente la relazione ex art. 147 c.g.c. unitamente al decreto di fissazione dell'udienza. In particolare, la relazione e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati all'agente contabile dall'Ufficiale giudiziario dell'UNEP presso la Corte d'Appello di Messina il 13 gennaio 2024; non avendo rinvenuto alcun consegnatario presso la residenza dell'agente, l'ufficiale giudiziario ha

proceduto al deposito dell'atto presso la casa comunale e all'invio della raccomandata informativa, che veniva ritirata il 19 gennaio 2024 da un familiare convivente del Bernava.

III)- Sempre in via pregiudiziale il Collegio rileva *ex officio* la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nella fattispecie di cui è causa considerato che in capo ai soggetti delle Università con maneggio del pubblico denaro sussiste l'obbligo della resa del conto giudiziale.

L'autonomia finanziaria e contabile riconosciuta alle Università dagli artt. 6 e 7 L. 168/1989 così come il controllo successivo sulla loro gestione intestato alla Corte dei conti dal comma 10 dell'art. 7 della stessa legge non impediscono che gli agenti contabili delle Istituzioni universitarie siano assoggettati ai medesimi obblighi di rendicontazione giudiziale previsti per gli agenti contabili dello Stato e per quelli degli Enti locali territoriali (cfr. Corte dei Conti Sez. giur. Reg. Siciliana, decr. n. 4/2017 e Sez. giur. Lombardia, decr. n. 8/2014).

Appare altresì necessario richiamare i caratteri distintivi della gestione economale per come delineati dalla costante giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. App. Reg. Siciliana, sent. n. 187/2021; Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 614/2019; Sez. giur. Veneto, sent. n. 134/2013; Sez. giur. Lazio, sent./ord. n. 1736/2011).

È stato affermato che la *“gestione economale è una gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione, e nel conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni.*

L'anticipazione viene conferita con mandato su apposito capitolo in uscita delle partite di giro e per importi non superiori alle occorrenze del trimestre: di norma, infatti, ogni tre mesi l'economo presenta un rendiconto amministrativo delle spese sostenute sia al fine del discarico amministrativo che della reintegrazione dei fondi per la ricostituzione dell'anticipazione trimestrale che, comunque, deve rimanere nei limiti del tetto massimo spendibile.

Al termine dell'esercizio, qualora siano residuati fondi, l'economo provvede al loro versamento in tesoreria; in caso contrario viene emesso mandato a saldo per credito a favore dell'economo. Ciò significa che la gestione deve chiudere in pareggio, non essendo possibile la formazione di residui sia attivi che passivi.

Ultimo adempimento della gestione economale è la restituzione delle anticipazioni del fondo economale ricevute nel corso dell'esercizio che, essendo state conferite dal tesoriere come mandati su apposito capitolo in uscita delle partite di giro, vengono restituite a fine esercizio come reversali sul medesimo capitolo ma in entrata delle partite di giro (cfr. Corte dei Conti, Sez. giur. Lazio, sent./ord. n. 1736/2011).

Con riferimento al profilo strettamente contabile è stato rilevato che le "esigenze di speditezza si riflettono sul procedimento di spesa economale, caratterizzato da una sorta di inversione della procedura ordinaria; mentre infatti questa inizia con l'impegno sul corrispondente capitolo di bilancio e termina con il pagamento, la spesa economale inizia con un pagamento disposto direttamente dall'agente contabile (nei limiti delle disponibilità assegnategli e della capienza del relativo capitolo) che viene poi verificato

dal Responsabile del Servizio Finanziario con l'imputazione ai capitoli di riferimento e la riconduzione all'impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale.

La gestione in commento è quindi connotata dall'anticipazione della spesa, in deroga all'ordine cronologico delle fasi dell'ordinario procedimento di assunzione delle spese delle amministrazioni pubbliche” (cfr. Corte dei Conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 614/2019).

È stato poi affermato che “le spese economali costituiscono una deroga rispetto alla programmazione degli acquisti e sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il loro funzionamento ... l'esistenza della gestione di spese c.d. “economali”, per acquisti di beni di entità limitata che importano urgenza di liquidazione, trova giustificazione sui principi generali in materia di contabilità pubblica, la cui ratio va individuata nella esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali, il ricorso alla ordinaria procedura, costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell'azione amministrativa.

In tal senso, depone la speciale disciplina degli acquisti effettuati dal cassiere economale delle singole amministrazioni pubbliche, secondo le modalità previste nei rispettivi regolamenti che, derogando alle ordinarie procedure concorsuali di scelta del contraente, autorizza la gestione delle spese c.d. “economali”, nel rispetto dei presupposti e dei limiti ivi stabiliti, mediante il ricorso ad una procedura semplificata.

In altri termini, le spese economali rivestono carattere residuale e minimale

rispetto agli acquisti compiuti nell'ambito di una programmazione generale, od anche parziale, di acquisti di beni in ragione di un'esigenza di maggiore economicità della spesa che potrebbe essere meglio garantita sulla base di ordinarie procedure concorsuali.

Negli enti pubblici possono quindi prevedersi discipline differenziate delle spese effettuabili tramite i cassieri economici in ragione di esigenze peculiari per garantire il funzionamento di servizi od uffici, ma rimane sempre la caratteristica della non programmabilità ed imprevedibilità delle spese effettuate per il loro tramite (cfr. Corte dei Conti, Sez. giur. Veneto, sent n. 134/2013).

Inoltre, nella stessa sentenza n. 134/2013 della Sez. Veneto, sopra indicata, sono stati richiamati i seguenti principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte dei conti con riferimento ai giudizi di conto resi da economi operanti presso pubbliche amministrazioni:

“a) l'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e nel conto reso annualmente deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni;

b) l'economo è obbligato ad utilizzare il fondo economato per le sole spese tassativamente previste nel relativo regolamento e non può distrarlo per eseguire spese non espressamente previste nel regolamento;

c) in disparte ogni valutazione in ordine all'utilità diretta delle spese effettuate per l'ente resta la irregolarità di spese economiche allorquando non siano previste nel regolamento di contabilità e non siano riconducibili a finalità istituzionali dell'ente;

f) il fondo economale non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni di contabilità in tema di assunzione di impegno e, con l'artificiosa parcellizzazione delle spese, quelle dettate dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di procedure”.

In ultimo, è stato affermato che la “documentazione giustificativa ed esplicativa della motivazione della spesa in economia assume un ruolo decisivo, peculiare e determinante per la regolare ascrizione alle specifiche “categorie” di spesa per le quali è consentito - attesa l'eccezionalità del ricorso alle spese in economia in alternativa alle forme di norma previste per acquisti e forniture - di impiegare denaro pubblico in deroga alle ordinarie procedura di spesa” e che “il ricorso alla Cassa Economale ... presuppone – per obbligo – una motivata richiesta da parte del dirigente responsabile, cioè una formale e documentata istanza, idonea a rendere esplicita nella genesi e nei presupposti, ed immediata nei fini, la riconducibilità alle ipotesi di spesa in economia” (cfr. Sez. giur. App. Reg. Siciliana, sent. n. 187/2021).

III). Richiamati i consolidati principi giurisprudenziali in materia di gestione economale, prima di entrare nel merito ed affrontare l'esame delle spese controverse, va precisato che la disciplina interna sulla gestione economale dell'Università degli Studi di Messina è stata correttamente individuata dal giudice istruttore.

Infatti, tale disciplina va rivenuta nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottato con decreto rettorale (D.R.) n. 2437 del 22 settembre 2014, che nel comma 4 dell'art. 33 “gestione della liquidità” prevede che “l'economo è dotato di un fondo cassa per il pagamento di piccole spese idoneamente documentate, che viene assegnato e

reso disponibile per la gestione all'inizio di ciascun esercizio". Vanno poi

considerate e disposizioni previste nel Regolamento di Ateneo per la gestione

del fondo economale adottato con D.R. n. 215 del 29 gennaio 2016. Entrambi

i regolamenti erano vigenti nell'esercizio di riferimento (2018).

L'art. 4 "*Utilizzo del fondo economale*" di quest'ultimo regolamento prevede

al comma 1 che l'economo esegue pagamenti in contanti, attraverso la cassa

economale, relativi alle seguenti voci: a) minute spese d'ufficio; b) spese per

acquisto di beni e servizi, per piccole riparazioni e manutenzione di mobili,

macchine, attrezzature e locali; c) spese postali e valori bollati; d) spese per il

funzionamento degli automezzi; e) spese per l'acquisto di pubblicazioni;

periodiche e simili; f) tasse e diritti per verifiche impianti, ascensori,

concessioni edilizie, nullaosta VV.FF, ecc.; g) spese minute per cerimonie,

mostre, convegni, manifestazioni istituzionali e per il funzionamento degli

organi istituzionali; h) spese il cui pagamento per contanti si rende opportuno,

conveniente, urgente ed indifferibile.

Il successivo comma 2 prevede che "*L'Economo corrisponde anche anticipi*

al personale dipendente e non dipendente per le spese di missione (di viaggio,

vitto e pernottamento), qualora, per motivi di urgenza, non sia possibile

provvedervi con ordinativi di pagamento tratti sull'istituto cassiere"

IV. Passando al merito, l'oggetto dell'odierno giudizio verte sulle irregolarità

rilevate dal Magistrato designato così come prospettate nella relazione *ex art.*

147 c.g.c. sulle quali la Procura regionale ha espresso il proprio avviso

conforme.

Le conclusioni della relazione del magistrato designato istruttore muovono

dalla prospettazione per cui le spese contestate come irregolari non rientrino

fra quelle ritenute ammissibili dal regolamento interno dell'Ateneo messinese

e difettino della prova dell'inerenza alle attività istituzionali dell'Università.

L'Agente contabile su tali contestazioni non ha articolato alcuna difesa non

avendo depositato alcuna memoria difensiva e non risultando presente

all'udienza di discussione della causa.

Tanto premesso, si procederà all'esame delle diverse spese.

IV.1)- Con riferimento alle spese di cui ai buoni nn. 21, 37, 70, 98, 124, 154,

168, 205,233, 254, 282, 300 del Registro Fondo Economale- *“spese per*

acquisto bottiglie di acqua”. per un importo complessivo di euro 790, il

Collegio condivide la prospettazione del magistrato istruttore e ritenendo che

le stesse sono irregolari, poiché non rientrano fra quelle previste dal

regolamento economale e poiché per le stesse non è stato comunque fornito

alcun elemento di prova della loro riconducibilità alle finalità istituzionali

dell'Università degli Studi di Messina.

Invero, alcune sono state classificate genericamente *“spese per acquisizione e*

fornitura di beni mobili, di materiali e attrezzature tecniche e di servizi” di cui

alla lett. b) dell'art.4 della normativa regolamentare; altre, invece, indicate

nella apposita richiesta di rimborso presentata dal Rettorato, sono

contraddistinte dalla voce *“costi e uscite”*.

Si tratta di spese periodiche effettuate nel corso del 2018 dal sig. Bernava

Leopoldo per l'acquisto di confezioni di bottiglie di acqua di diverso formato

(1,5 lt e 0,5 lt), senza che le stesse possano confluire fra le spese di

funzionamento degli organi istituzionali o fra quelle di rappresentanza

dell'Ateneo e senza che risulti documentata alcuna esigenza istituzionale di

opportunità, convenienza, urgenza ed indifferibilità come previsto in termini

residuali dalla lettera h) dell'art. 4 del regolamento economale vigente all'epoca dei fatti (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 751/2022).

Tali spese, quindi, non risultano motivate da alcun avvenimento correlato ai fini istituzionali dell'Ateneo, per cui le stesse non sono scaricabili e vanno dichiarate irregolari.

A ciò si aggiunga che si tratta di fattispecie (acquisto di confezioni di bottiglie di acqua) che già è stata ritenuta irregolare all'esito dei giudizi sui conti delle gestioni economiche dello stesso Agente contabile per gli esercizi 2014 (cfr. C. conti, Sez. giur. Regione Siciliana, sent. n. 48/2021) e 2016 (cfr. C. conti, Sez. giur. Regione Siciliana, sent. n. 683/2020), poiché le relative spese presentavano una causale del tutto generica, che non ne permetteva la riconducibilità né alle spese di rappresentanza né ad altra categoria di spese economiche prevista dall'Ateneo messinese, analogamente alla fattispecie di cui è causa.

E' stato altresì evidenziato dalla consolidata giurisprudenza contabile che l'acquisto di generi alimentari a carico del bilancio dell'Ente pubblico può essere giustificato esclusivamente con riferimento a soggetti/organi esterni dell'Ente di riferimento quando ricorrono i requisiti dell'inerenza, dell'ufficialità e dell'eccezionalità che sempre devono contraddistinguere il sostenimento delle spese di rappresentanza da parte di una P.A. al fine di accrescerne la sua immagine e il suo prestigio esterno (cfr. C. conti, *ex multis*, Sez. giur. Liguria, n. 61/2022 e n. 5/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Nella fattispecie risulta evidente la mancanza dei richiamati requisiti, considerato che si tratta di spese sostenute in favore dei componenti di organi dell'Università di Messina. Le spese indicate dai summenzionati buoni vanno

dunque ritenute irregolari con conseguente responsabilità contabile dell'agente Bernava per il loro importo di euro 790.

IV.2)- Con riferimento alla spesa n. 65 del 15/03/2018 del Registro Fondo economale pari ad € 71,18 concernente il pagamento verbale di contestazione di violazione alle norme del Codice della strada prot.n. 19509 del 08/03/2018 - (Verbale n. Z191190/2017), il Collegio concorda con le valutazioni del Magistrato relatore nel senso dell'irregolarità della spesa.

Invero, secondo consolidata giurisprudenza, tale spesa non può gravare sulle finanze pubbliche essendo conseguenza di una responsabilità personale del dipendente (ex multis, Corte dei Conti, Sez. Calabria n. 153/2016; Corte dei Conti, sez. giur. Sicilia n. 614 del 2019)

Va pertanto dichiarata l'irregolarità della spesa del buono n. 65, pari ad euro 71,78, con conseguente addebito all'agente contabile.

V.3)- Va altresì dichiarata l'irregolarità della spesa n.323 del 18/12/2018 del Registro Fondo economale pari ad € 97,97 concernente l'”*acquisto per materiale consumo-organizzazione auguri natalizi da parte del Magnifico Rettore*. Il Collegio osserva che la spesa contestata, classificata come “spesa di rappresentanza” nella nota allegata alla richiesta di rimborso sottoscritta dal Responsabile della Segreteria Generale, non rientra in nessuna delle tipologie di cui alle disposizioni regolamentari.

A tal proposito, va osservato che il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle spese di rappresentanza emanato con D.R. n. 222 del 29 Gennaio 2016 all'art. 1, stabilisce che: “*le spese di rappresentanza sono costituite dagli oneri finanziari sostenuti per mantenere o accrescere il prestigio dell'Ateneo all'esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali. Esse*

ricomprendono gli oneri finanziari relativi alle varie forme di ospitalità, di manifestazione di ossequio e di considerazione che l'Ateneo realizza a tale scopo, attraverso i propri rappresentanti, nei confronti di organi e soggetti esterni, nazionali e internazionali, anch'essi dotati di rappresentatività".

Il medesimo Regolamento all'art. 2, co. 3, dispone che *"Si qualificano come spese di rappresentanza quelle sostenute nei confronti di soggetti esterni che hanno la rappresentatività degli enti e degli organismi cui appartengono nonché quelle sostenute a favore di personalità di elevato rilievo, esterne all'Ateneo, rappresentative dei campi della cultura, della scienza, della ricerca, dell'economia nonché del contesto politico e/o sociale"* mentre il successivo comma 4 stabilisce che *"Non si qualificano come spese di rappresentanza quelle che hanno luogo nell'ambito di normali rapporti istituzionali e di servizio"*.

Oltre al chiaro disposto del Regolamento d'ateneo sulle spese di rappresentanza, il Collegio osserva che, secondo costante giurisprudenza, non possono rientrare tra le spese di rappresentanza le spese per rinfreschi relativi a scambi di auguri riservati ai dipendenti o ai componenti degli organi di amministrazione, in quanto non assumono alcuna finalità di promozione dell'Amministrazione e del suo prestigio e sono assunte al di fuori di rapporti istituzionali (cfr. Sez. giur. Trentino Alto Adige, Trento, n. 9/2023)

E' palese infatti che la spesa contestata all'agente contabile non rientra nell'ambito di quelle di rappresentanza.

Invero, in generale, l'unica norma che ha individuato i caratteri fondamentali delle spese in argomento, allo scopo di disciplinare l'attività degli enti pubblici non economici, è quella dell'art. 92 d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, recante

“Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici”, che prevede: “1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell'ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione dell'ente, all'intento di suscitare su di esso, sulla sua attività e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere gli innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività.

2. Le spese di rappresentanza sono impegnate dal presidente o dal direttore generale dell'ente nell'ambito delle rispettive competenze.

3. L'effettuazione delle spese di cui al presente articolo è disposta in conformità del regolamento all'uopo adottato da ciascun ente nel rispetto dei seguenti principi:

- iscrizione in bilancio di un apposito stanziamento di importo non superiore al tre per cento delle spese di parte corrente;

- correlazione tra spesa sostenuta e risultato perseguito;

- esclusione di ogni attività di rappresentanza nell'ambito dei rapporti istituzionali di servizio, anche se intrattenuti con soggetti estranei all'amministrazione;

- esclusione dall'attività di rappresentanza delle spese contrassegnate da mera liberalità”.

Bisogna pertanto tener conto della giurisprudenza formatasi sulla controversa categoria delle spese di rappresentanza; la posizione attualmente maggioritaria

della Corte dei Conti tende ad ammettere l'effettuazione di tali spese quando, in conformità con le previsioni regolamentari interne all'Amministrazione, esse possiedano *“uno stretto legame con i fini istituzionali dell'ente e rispondano alla necessità di una sua proiezione esterna o di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei qualificati. Lo stanziamento nel bilancio ne costituisce uno dei presupposti, così come l'eventuale determinazione in regolamenti o atti amministrativi generali; tale circostanza tuttavia non rende ex se lecita la spesa, che dovrà essere sempre finalizzata direttamente al pubblico interesse ed essere correlata alle finalità istituzionali dell'ente pubblico”* (così, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 428/2019; v. anche Sez. Giur. Calabria, sent. n. 63/2017; Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 683/2020 nonché, per una disamina più articolata ed una vasta ricognizione dei precedenti, Sez. Giur. Trentino Alto Adige, Trento, sent. n. 16/2017).

La giurisprudenza della Corte dei Conti, dunque, ha ritenuto che le spese di rappresentanza debbano essere identificate con quelle relative a beni o servizi acquisiti per la valorizzazione del ruolo e delle attività istituzionali svolte dagli Enti nei confronti degli interlocutori esterni con i quali essi vengono in contatto nell'espletamento delle proprie funzioni (*ex multis*, Sez. giur. Campania, sent. n. 1080 del 10/07/2012 e n. 2102 del 10/07/2012, Sez. giur. Basilicata, sent. n. 5 del 07/02/2017, Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 5 del 09/02/2017).

Tali spese devono dunque possedere il requisito dell'inerenza, in quanto devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente; inoltre devono possedere il carattere dell'ufficialità, finanziando manifestazioni della pubblica amministrazione

idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa.

E' stato rilevato che tali voci di costo devono essere sempre sorrette da una causa specifica rispondente a tale *ratio*, incompatibile con forme di compenso aggiuntivo al personale dipendente e con elargizioni inserite nell'ordinario svolgimento di relazioni istituzionali (Corte dei conti, Sez. I, app., n. 417 del 27/09/2011).

Sulla base di tali premesse, è allora chiaro che la spesa di euro 97,97, relativa all'acquisto di materiali di consumo per gli auguri natalizi del Rettore, è irregolare, poiché ha riguardato un evento meramente interno all'amministrazione, senza che possano rintracciarsi i profili tipici della spesa di rappresentanza nei sensi sopra esposti; il relativo importo di euro 97,97 va dunque dichiarato irregolare e va addebitato all'agente contabile.

V) - Dal suddetto accertamento dell'irregolarità delle summenzionate spese economiche discende la responsabilità contabile del sig. Bernava Leopoldo, quale agente contabile interno dell'Università degli Studi di Messina, che ha pagato dette spese in palese violazione della disciplina regolamentare interna, non adempiendo gli specifici obblighi normativamente previsti.

La chiarezza di tale normativa, l'univoca e consolidata giurisprudenza di questa Corte sul tema e l'assenza di alcuna giustificazione da parte dell'Agente contabile riguardo alle spese non scaricabili, portano questo Collegio a ritenere sussistente l'elemento psicologico della colpa grave e ad escludere l'esercizio del potere riduttivo.

Conclusivamente, l'accertamento parziale dell'irregolarità delle spese

economali per la gestione del 2018 conduce il Collegio a dichiarare la responsabilità contabile del sig. Bernava Leopoldo che va condannato al pagamento, in favore dell'Università degli Studi di Messina, della somma complessiva di € 959,15 (pari alla sommatoria di euro 790, di euro 71,18 e di euro 97,97) oltre agli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti delle spese irregolari sino al soddisfo.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'Agente contabile e in favore dello Stato come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando,

- dichiara l'irregolarità parziale della gestione contabile 2018 rappresentata nel conto in epigrafe nei sensi di cui in motivazione;

- dichiara la responsabilità contabile del sig. Bernava Leopoldo per la suddetta gestione e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in favore dell'Università degli Studi di Messina in persona del legale rappresentante protempore, della somma di euro 959,15 oltre agli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti delle spese economiche irregolari sino al soddisfo;

- condanna l'Agente contabile al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia, che sono liquidate in euro 143,10.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024

Il Magistrato estensore

Il Presidente

Francesco Antonino Cancilla

Salvatore Chiazzese

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

